



Tarzo, lì 17.04.2020

Prot.2804

ORDINANZA n. 5

oggetto: Approvazione piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale per la vendita di soli generi alimentari ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1 o aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha impartito "disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;
- con Dpcm 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." sono state prorogate le disposizioni di cui sopra fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che:

- con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-



Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta

regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;

- il provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: *“il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:*
 - ✓ *i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
 - ✓ *ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
 - ✓ *iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
 - ✓ *iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;”.*
- con ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad integrare la propria ordinanza n. 37 del 3 aprile precisando che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata, nel periodo compreso tra il 4 e il 13 aprile 2020 nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020 nonché nella giornata del 13 aprile 2020;
- con ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.” All’art.1 punto b. si afferma che *“è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:*
 - ✓ *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-



- ✓ *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
 - ✓ *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
 - ✓ *per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;*
- Le misure di cui all'ordinanza regionale n.40 hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 2 dell'11/03/2020 che disponeva la sospensione totale del mercato settimanale di Tarzo sino a nuove disposizioni;

RITENUTO:

- opportuno adottare un piano di sicurezza volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale di Tarzo della sola categoria merceologica alimentare, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito della comunità;
- funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento, disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, di dare applicazione al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- L'approvazione del piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale di vendita di soli generi alimentari ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - allegato "C";

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-

Uffici Tel. Fax
Segreteria centralino: 0438/926411 0438/9264000
Pec: protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it
C.F.: 84000890263 P.I.: 00645110263



Comune di Tarzo

Provincia di Treviso – Via Roma, 42- Cap 31020
www.comune.tarzo.tv.it

- L'attività mercatale, dei soli generi alimentari, può essere svolta nel mercato settimanale di Tarzo del mercoledì a condizione che si rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A";
- la dislocazione dei posteggi avverrà secondo la piantina contenuta all'allegato "B";
- Oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
- **Il presente atto annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 2 dell'11/03/2020;**
- Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge: le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L. 19/2020. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione (ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 17/04/2020



IL SINDACO

dott. *Vincenzo Sacchet*

Per informazioni relative al presente documento potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all'indirizzo mail tributi@comune.tarzo.tv.it all'attenzione del responsabile del procedimento Susi MARCON

L'Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-



Allegato A – Piano per l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020

Si indicano le dieci condizioni minime per l'esercizio dell'attività nei mercati all'aperto e al chiuso di soli generi alimentari:

1. L'area mercatale sia completamente delimitata con transenne o altro in modo da identificare esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. Sia previsto un unico accesso all'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi di un'eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti.
4. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi diviso per due, metri di distanza interpersonale previsti dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 (n.... persone nell'area individuata);
5. Sia consentito l'accesso all'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14;
6. Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura e onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio di volontari;
7. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
9. Ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-

Uffici Tel. Fax
Segreteria centralino: 0438/926411 0438/9264000
Pec: protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it
C.F.: 84000890263 P.I.: 00645110263



Comune di Tarzo

Provincia di Treviso – Via Roma, 42- Cap 31020
www.comune.tarzo.tv.it

10. All'uscita dell'area mercatale sia collocato un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.

Si indicano le condizioni minime per l'esercizio del commercio itinerante su area pubblica o privata di soli generi alimentari:


1. Dovranno essere serviti i soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti, avvisandoli dell'obbligo di tali dotazioni e provvedendo ad avvisare gli organi di Polizia nel caso in cui il soggetto non provveda;
2. Frontalmente all'area di vendita dovranno esserci un numero massimo di clienti pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita diviso per due (metri di distanza interpersonale previsti dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020) adottando;
3. L'operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
4. Gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
5. L'operatore commerciale dovrà mettere in atto ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti ed avrà l'obbligo di segnalare con immediatezza agli organi di Polizia il formarsi di eventuali assembramenti.

Per informazioni relative al presente documento potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all'indirizzo mail tributi@comune.tarzo.tv.it all'attenzione del responsabile del procedimento Susi MARCON

L'Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.	10.30- 12.45	-	09.00- 12.45	-	10.30-12.45
Pom.	-	16.00- 18.15	-	16.00-18.15	-

AGGIORNATA A MARZO 2019



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Viene disposta la proroga di talune delle misure previste da precedenti ordinanze.
--

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data odierna da Azienda Zero, che permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data odierna, n. 1672 di soggetti ricoverati, di cui n. 245 in terapia intensiva, n. 14.251 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al giorno precedente di n. 81 unità, n. 10766 casi di soggetti attualmente positivi, n. 17902 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano una diffusione ancora significativa;

Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico locale e della tutela della sicurezza nel lavoro;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Friuli n. 31 del 10/04/2020,

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:

a. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
- c. negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
- d. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
- e. è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
- f. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella proprietà stessa;
- g. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore;
- h. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
- i. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l'acqua potabile (c.d. Case dell'acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- j. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
- k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;
- l. è ammessa l'attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
- m. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;
- n. nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori,

l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

o. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);

p. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;

q. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Edocentro) comunali più vicini alla residenza;

r. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

s. sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

2. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

a) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su ferro, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

b) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

c) il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell'ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal seguente: *"sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo."*;

d) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

e) la lettera c), del punto 1 dell'ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene integralmente sostituita dalla seguente: *"c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E' fatto obbligo nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. E' fatto obbligo di trasportare un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri"*;

f) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.

3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo

decreto legge;

4. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
5. di dare atto che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
6. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia